

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 922/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2013

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti agricoli originari del Nicaragua

LA COMMISSIONE EUROPEA,

accompagnati da una prova dell'origine, conformemente a quanto stabilito nell'accordo.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2012/734/UE ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («l'accordo»). In conformità con la decisione 2012/734/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° agosto 2013.

(2) L'appendice 2 dell'allegato I dell'accordo concerne i contingenti tariffari dell'Unione applicabili all'importazione delle merci originarie dell'America centrale. Un contingente tariffario è concesso esclusivamente al Nicaragua. È pertanto necessario aprire un contingente tariffario per i prodotti in questione. Il contingente tariffario deve essere gestito secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità con il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾. Per beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente regolamento, i prodotti elencati nell'allegato al presente regolamento devono essere

(3) L'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione ⁽⁴⁾, contiene nuovi codici NC diversi da quelli indicati nell'accordo. I nuovi codici devono pertanto essere riportati nell'allegato al presente regolamento.

(4) Poiché l'accordo si applica a decorrere dal 1° agosto 2013, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto un contingente tariffario dell'Unione per le merci originarie del Nicaragua elencate in allegato.

Articolo 2

I dazi doganali applicabili all'importazione nell'Unione delle merci originarie del Nicaragua elencate in allegato sono sospesi nei limiti del rispettivo contingente tariffario di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

I prodotti elencati in allegato sono accompagnati da una prova dell'origine, come previsto nell'appendice 3 dell'allegato II dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1.

Articolo 4

Il contingente tariffario di cui all'allegato è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto l'ambito del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.7315	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	209 ⁽¹⁾
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	525 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Espresso in equivalente peso carcassa nel modo seguente: 100 kg di carne non disossata equivalgono a 70 kg di carne disossata.
⁽²⁾ Con un aumento di 25 t a decorrere dall'1.1.2015.